REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 01 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SISTEMA UNIVERSITARIO – FORMAZIONE ECM – MEDICINA CONVENZIONATA – CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Assunto il 07/08/2024

Numero Registro Dipartimento 1557

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 11581 DEL 07/08/2024

Oggetto: D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Triennio 2023-2026. Presa d'atto astensione obbligatoria della Dott.ssa Rossana Rossi.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo;

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D. L.gs. n. 118/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii";
- la L. R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. del 12 gennaio 2023, n. 3, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 - Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la Circolare prot. n. 567361 del 19/12/2023 ad oggetto: "D.G.R. n. 578 del 26.10.2023 "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024". Indicazioni operative";
- il Regolamento Regionale n. 12/2022 recante "Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale" approvato con D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022;
- La D.G.R. n. 717 del 15 Dicembre 2023 recante "Misure per garantire la funzionalità Amministrativa della Giunta Regionale – approvazioni modifiche al regolamento Regionale n. 12/2022";
- il Regolamento regionale n. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d. lgs.23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 15/12/2023 e il D.P.G.R. n.101 del 15.12.2023. con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare";
- il D.D.G. n. 19931 del 21/12/2023 recante "Attuazione della D.G.R. del 20 aprile 2022, n. 159: provvedimento di micro - organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare" ed il successivo D.D.G. n. 19966 del 21/12/2023, con il quale si è proceduto alla correzione dell'errore materiale di cui al D.D.G. n. 19931/2023, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, della D.G.R del 15 dicembre 2023, n. 717, invece della D.G.R. del 20 aprile 2022, n.159 erroneamente indicata;
- il Decreto Dirigenziale n. 19962 del 21/12/2023, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Settore n. 1 - "Personale e Professioni del Servizio Sanitario Regionale e Sistema Universitario – Formazione - ECM, Medicina Convenzionata, Continuità assistenziale" del Dipartimento Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria, al Dott. Angelo Vittorio Sestito;
- le note prot. n.151600 del 28.03.2022 e n.158547/2023 con le quali veniva conferito al funzionario Caterina Tavano l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi degli art. 5 e 6 della legge 241/1990 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale 19/01;

VISTI ALTRESI'

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) così come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della direttiva 2001/19/CE;
- il D.M. Salute 07/03/2006, recante: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", così come modificato dal D.M. Salute del 07/06/2017, che all'art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

- con Decreto n.9589/2020 sono state approvate le "linee guida in materia di organizzazione e funzionamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale";

- con Decreto n.10933 del 28/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.60 del 8 Agosto 2023 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2023/2026

- con Decreto n.16211 del 09/11/2023 è stato approvato l'elenco degli ammessi ed esclusi al concorso pubblico per esami, per l'ammissione al CFSMG Triennio 2023-2026 di n.76 (settantasei) borse di cui n.42 finanziate dal FSN e n. 34 borse di studio aggiuntive e (PNRR);

- con Decreto. n.17973 del 04/12/2023 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito, per l'ammissione al CFSMG triennio 2023/2026;

PREMESSO CHE

- gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e s.m.i.
- la sospensione non comporta la riduzione della durata del corso e, pertanto, i giorni persi devono essere recuperati al fine del raggiungimento del limite minimo di 4.800 ore nell'arco di 36 mesi. La richiesta di sospensione deve essere tempestivamente comunicata agli uffici della Regione allegando l'opportuna certificazione;
- nell'ipotesi di gravidanza, l'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 opera un rinvio alle disposizioni in materia di tutela della maternità, con conseguente applicazione dell'istituto dell'astensione obbligatoria. Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dovrà essere presentato il certificato medico attestante la data presunta del parto e la relativa comunicazione di congedo di maternità. Avvenuto il parto, l'interessata è tenuta a presentare, entro 30 giorni, autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 e s.m.i o certificato di nascita del figlio.
- la mancata segnalazione dello stato di gravidanza e la mancata interruzione obbligatoria del periodo formativo, comporta per il medico in formazione la decadenza dal corso di formazione e segnalazione alle Autorità competenti.
- in merito al congedo parentale (Astensione facoltativa art 32 D.Lgs. 151/2001) si precisa che:
    - la natura giuridica del rapporto che caratterizza la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale non consente di applicare la disciplina prevista per il congedo parentale. Tuttavia, in considerazione del preminente interesse posto dall'ordinamento a tutela della maternità e della circostanza che, di regola, il godimento dell'astensione obbligatoria determina la ripresa della frequenza con l'inserimento nella successiva annualità, il medico in formazione che abbia usufruito del periodo di congedo obbligatorio, ha facoltà di chiedere un ulteriore periodo di sospensione di 6 mesi (anche frazionati) nel primo anno di vita del bambino, previa comunicazione agli uffici regionali.
    - durante il periodo di sospensione non viene erogata al tirocinante la borsa di studio, che sarà corrisposta successivamente - nella fase di recupero - in relazione all'effettivo periodo di frequenza. Il medico dovrà recuperare i periodi di formazione non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo corso (qualora i periodi di sospensione lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo necessario al completamento del corso.

PRESO ATTO CHE

- la Dott.ssa Rossana Rossi medico tirocinante del CFSMG triennio 2023-2026, ha chiesto con decorrenza dal 27 giugno 2024 al 27 novembre 2024, un periodo di sospensione per astensione obbligatoria dal lavoro/corso nel rispetto dell'art.16 del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 e s.m.i. mesi uno (1) precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto, per come sancito dall'art.20 del citato D.Lgs. n.151, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al citato art.16 (mesi 5);

- durante il periodo di sospensione non sarà erogata alla Dott.ssa Rossana Rossi la borsa di studio;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 24. Comma 5 delD.L.gs n. 368/99 relativo alla sospensione per impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia il medico dovrà recuperare i periodi di formazione non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo corso (qualora i periodi di sospensione lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo necessario al completamento del corso.

ATTESTATO che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio Regionale in quanto trattasi di presa d'atto di un periodo di sospensione per astensione obbligatoria dal lavoro/corso nel rispetto dell'art.16 del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 e s.m.i

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, individuata con note prot. n.151600 del 28.03.2022 e n. 158547/2023, che attesta la regolarità amministrativa-contabile nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI DARE ATTO CHE

- la Dott.ssa Rossana Rossi medico tirocinante del CFSMG triennio 2023-2026, ha chiesto con decorrenza dal 27 giugno 2024 al 27 novembre 2024 un periodo di sospensione per astensione obbligatoria dal lavoro/corso nel rispetto dell'art.16 del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 e s.m.i. mesi uno (1) precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto, per come sancito dall'art.20 del citato D.Lgs. n.151, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al citato art.16 (mesi 5);
- durante il periodo di sospensione non sarà erogata alla Dott.ssa Rossana Rossi la borsa di studio;
- il medico dovrà recuperare i periodi di formazione non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo corso (qualora i periodi di sospensione lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo necessario al completamento del corso.

DI ATTESTARE che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio Regionale in quanto trattasi di presa d'atto di un periodo di sospensione per astensione obbligatoria dal lavoro/corso nel rispetto dell'art.16 del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 e s.m.i.

DI NOTIFICARE a cura del responsabile del procedimento copia del presente decreto alla Dott.ssa Rossana Rossi;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BUR della Regione Calabria a cura del Dipartimento Salute e Welfare ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, art. 20 e del Regolamento (UE) 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, art. 20 e del Regolamento (UE) 2016/679;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Caterina Tavano
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ANGELO VITTORIO SESTITO
(con firma digitale)